



**OSSERVATORIO PERMANENTE SU GIOCHI, LEGALITA' E
PATOLOGIE**

Audizione presso la Terza Commissione del Consiglio Regionale della Puglia

Seduta del 15 novembre 2018

Oggetto: Testo unificato decisione nr 52 del 16/11/17 (a.c. 270/A e a.c. 504/).

Bari, 15 novembre 2018



Osservazioni preliminari


Nella realizzazione del focus su Gioco Legale e Dipendenze in Puglia, presentato a Bari il 27 ottobre scorso, Eurispes ha analizzato anche il dibattito in corso in Consiglio Regionale, apprezzandone il livello e la serietà. Perciò in questa sede è pleonastico sottolineare che la competenza delle Amministrazioni regionali nella materia concorrente della tutela della salute pubblica rispetto ai rischi del gioco legale, poggia principalmente sugli aspetti sanitari legati alla prevenzione e al contrasto del Disturbo da Gioco d'Azzardo.

Conseguentemente il contributo che Eurispes intende fornire alla riflessione in atto, inquadra un aspetto che viene scarsamente trattato, ovvero quello della validità “in sé” dello strumento del distanziometro. La “distanza” dei luoghi in cui è possibile consumare gioco legale è un elemento influente nel determinare il comportamento dei potenziali giocatori e scongiurare o scoraggiare le dipendenze?

Per rispondere a questo quesito, che chiama in campo elementi di psicologia sociale, realistiche valutazioni dei comportamenti in essere e di quelli potenziali, è necessario riprodurre gli indicatori più aggiornati sulle diverse tipologie di giocatori. A tal fine ci vengono in aiuto i recenti dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità.

Comparando gli orientamenti delle due categorie estreme in cui si suddividono i consumatori di gioco, i “giocatori sociali” e quelli “problematici”, l'Istituto Superiore di Sanità ha riscontrato le rispettive predilezioni su “vicinanza” o “lontananza” dei punti gioco dall'abitazione e dal posto di lavoro, e anche il valore che le due categorie attribuiscono alla “riservatezza”.

Qui di seguito proponiamo un grafico che riporta i diversi orientamenti.



Elaborazione Eurispes su dati ISS

La predilezione da parte dei giocatori problematici dei luoghi lontani da casa e per quelli che garantiscono maggior privacy per quote percentuali superiori al 10% (mentre la lontananza dal luogo di lavoro appare meno influente), potrebbe apparire non rilevante, anche se confrontata con quella assai più bassa espressa dai giocatori sociali. In realtà questi dati “dicono” qualcosa di diverso, per la cui comprensione è necessario esporre i valori assoluti riportati nella ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità.

Secondo l’ISS i “giocatori problematici” sono in Italia 1.500.000, pari al 3% della popolazione. Va precisato che “problematico” non significa “patologico” e che, conseguentemente, solo una parte di essi è colpita da dipendenza o è a forte rischio.

Ipotizzando che questo sotto insieme, rappresentato dai giocatori patologici, assommi al 10%, ecco che il dato della predilezione di luoghi del gioco lontani da casa o che assicurano privacy, che si attesta intorno alla stessa percentuale, potrebbe “fotografare” proprio la quota di giocatori più fortemente problematici.

Proseguendo nel ragionamento, i giocatori fortemente problematici preferirebbero privacy e lontananza dai luoghi dove si vive quotidianamente e si è maggiormente conosciuti. L’assunto secondo cui il “distanziometro” non serve in quanto chi manifesta il disturbo non viene dissuaso dal gioco per la distanza,



viene così addirittura ribaltato: il “giocatore problematico” ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e occultano in qualche misura la sua condizione di difficoltà. Conseguentemente, si potrebbe affermare che il “distanziometro” non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli “sociali”.

Ad analoghe conclusioni è giunto recentemente uno studio elaborato dal Prof. Cesare Pozzi, CTU nominato dal Consiglio di Stato nell’ambito di un contenzioso a livello nazionale, per la verifica degli effetti del “distanziometro”, nel caso di specie per come disciplinato dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nella relazione, depositata il 21 luglio 2018, il CTU ha fornito i chiarimenti richiesti evidenziando in estrema sintesi che:

> il distanziometro avrà come effetto la riduzione di affluenza nelle sale dei giocatori definiti “sociali”, che sono poco propensi allo spostamento e che, dunque, se venissero chiuse le sale a loro vicine sarebbero indirizzati verso altre forme di intrattenimento;

> viceversa, la raccolta di gioco relativa ai giocatori patologici o problematici non dovrebbe subire variazioni significative, atteso che tali consumatori, per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sono disposti a spostarsi (anche di molto) al fine di soddisfare il proprio bisogno di gioco;

In conclusione, citando testualmente le parole del Prof. Pozzi sulla validità dello strumento del “distanziometro” *“gli esiti finali potrebbero essere contrastanti con gli obiettivi prefissati dalla norma rimarcandone, in questo senso, la sua inefficacia”*.

Vogliamo ora analizzare un altro aspetto poco focalizzato attinente il “distanziometro”, e che trova origine proprio nel testo della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano. E lì che per la prima volta (2010) compare quell’elenco di “luoghi sensibili” che, successivamente, è stato fatto proprio da tutte le leggi regionali, compresa quella pugliese. Per “inerzia di moto” buona parte di questi luoghi sensibili sono transitati in lungo e in largo nella Penisola, “sic e simpliciter”, senza riconsiderare la loro validità e pertinenza. Se ci si permette un parallelo, questi “luoghi sensibili” stanno alla realtà concreta dei territori come il “3% di Maastricht” sta al rapporto deficit/Pil dei paesi dell’UE. Poco importa che i primi escludano la permanenza di un’adeguata offerta di gioco legale (col rischio della riemersione di quello illegale), e che il secondo, il



3%, impedisca il varo di politiche espansive, anche quando se ne avrebbe grande bisogno. Alla prova dei fatti, poi, i Comuni sono apparsi riluttanti a “mappare” i territori rispetto all’elenco dei luoghi sensibili, anche per l’imbarazzo di doverne certificare la sostanziale espulsione del gioco legale.

In conclusione, Eurispes nel suo recente studio suggerisce che, valutata la farraginosità dello strumento del “distanziometro”, le politiche regionali si concentrino in primo luogo sulla prevenzione da attuarsi a livello di sistema scolastico, sul potenziamento dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche, su attività di comunicazione e di sensibilizzazione relativamente ai rischi legati alle dipendenze. Il tutto in un quadro che richiede interventi chiarificatori da parte dello Stato centrale, in spirito di collaborazione con le autonomie locali che, solo, può produrre orientamenti ed interventi efficaci.

* * *

Prima di formulare alcune osservazioni specifiche rispetto al Testo Unificato in commento, riteniamo di soffermarci sui seguenti aspetti.

Il tema del gioco con vincita in denaro presenta un notevole livello di specificità e complessità tecnica e involge molteplici interessi meritevoli di tutela alcuni dei quali in via prevalente (salute pubblica e ordine pubblico).

Ad oggi, come già osservato durante la presentazione del Rapporto “Gioco legale e dipendenze in Puglia”, non è dimostrata la reale efficacia di quello che nella prassi viene definito “distanziometro” (misura che stabilisce distanze minime dai cd. “luoghi sensibili” degli esercizi offerenti giochi con vincita in denaro) quale misura tesa a contrastare e prevenire i fenomeni patologici connessi al gioco (Disturbo da Gioco d’Azzardo). Vi sono, invece, evidenze degli effetti di esso sull’andamento del mercato del gioco (domanda ed offerta) e dell’impatto conseguente sulle abitudini dei giocatori e, quindi, sui rischi di dipendenza.

Infatti, come già sopra richiamato, nell’ambito del consistente contenzioso amministrativo a livello nazionale, il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per la verifica degli effetti di detto strumento, nel caso di specie per come disciplinato dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano, tenuto anche conto delle conseguenze che esso ha, o può avere, rispetto alla collocazione dell’offerta legale di gioco.

In sostanza, il Supremo Giudice Amministrativo si è posto il problema degli effetti concreti della misura del “distanziometro-metrico”, ritenendo necessario



un esame di merito che non può prescindere, oltre che dalla specificità delle dinamiche del mercato esaminato (andamento domanda ed offerta), dalle specificità locali e territoriali e che è prodromico alla verifica di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge provinciale in oggetto che contempla la misura stessa.

Si tratta, pertanto, di un esame di merito destinato ad assumere, nella sua impostazione, una rilevanza che va oltre il singolo procedimento, nella misura in cui lo stesso esame, incentrato sulla traduzione pratica e sugli effetti concreti del "distanziometro-metrico", andrà replicato per tutte le regioni e i comuni che hanno adottato (o che intendano adottare) tale rimedio.

Nella relazione, depositata il 21 luglio 2018 (che si allega al presente documento, **doc 1**), il Prof. Cesare Pozzi ha fornito i chiarimenti richiesti, che si ritiene utile richiamare seppur sinteticamente in questa sede, evidenziando, in particolare, che:

- nella legge provinciale in oggetto manca un elenco analitico di siti cd. "sensibili": l'alea interpretativa genera un'incertezza irrimediabile che aumenta senza dubbio il rischio delle attività imprenditoriali, in quanto i margini interpretativi possono arrivare a produrre scelte che generano un'interdizione assoluta;
- applicando la distanza minima di 300 metri ai punti cd. "sensibili" non si può ritenere si concretizzi la privazione dell'intero mercato ("effetto espulsivo"), residuando un'estensione di aree disponibili sufficiente a collocare le sale da gioco;
- la verifica della contrazione del mercato, quale conseguenza dell'applicazione del "distanziometro", deve considerare i seguenti due problemi: l'estrema complessità di una valutazione commerciale delle diverse aree potenzialmente insediabili e la indisponibilità di alcune di dette aree per limiti tecnici ed economici;
- l'attuale configurazione dell'offerta esaminata mostra come le sale gioco abbiano operato, nel corso degli anni passati, in modo da rendere la localizzazione un parametro strategicamente non rilevante per la propria raccolta di gioco;
- il modello definito ad hoc per il caso di specie è stato basato sulle caratteristiche dei consumatori/giocatori desunte dallo studio più completo ed attendibile ora a disposizione in Italia, effettuato dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio



Nazionale delle Ricerche (Ifc-CNR) sulla distribuzione della popolazione nei territori in questione e sulla posizione delle sale da gioco;

- dall'analisi emerge che lo spostamento nelle aree residuali ammissibili, degli esercizi considerati, può comportare una variazione dei flussi dei consumatori/giocatori in termini di affluenza e un correlato impatto sull'attività di impresa;

- si stima le eventuali riduzioni di affluenza e di raccolta di gioco come relative in particolare al segmento di domanda riconducibile ai cosiddetti giocatori sociali, per i quali la bassa propensione allo spostamento costituisce un fattore in grado di ridurre l'affluenza alle sale e tale dunque da indirizzarli verso altre forme di gioco o di svago;

- la raccolta di gioco relativa ai giocatori patologici o problematici non dovrebbe subire, per il complesso delle sale ubicate nel territorio provinciale in esame, variazioni significative atteso che tali consumatori, per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sono disposti a spostarsi (anche di molto) al fine di soddisfare il proprio bisogno di gioco;

- dal lato della domanda, ne deriva che la riduzione degli spazi disponibili e la conseguente marginalizzazione geografica in aree periferiche modificherà sostanzialmente la domanda di riferimento per il settore, con un'inevitabile riduzione dei giocatori occasionali/sociali e una conseguente specializzazione del settore sui segmenti dei giocatori problematici/patologici;

- dal lato dell'offerta, la modifica strutturale di essa produrrà anche un inevitabile cambiamento delle strategie di penetrazione del mercato da parte dei nuovi operatori, con massimizzazione dei profitti tramite strategie commerciali sui giocatori patologici/problematici.

In conclusione, il Consulente Tecnico nominato dal Supremo Giudice Amministrativo, rileva che l'applicazione del criterio della distanza minima, nel breve periodo, ridurrebbe la domanda di mercato per giocatori sociali/occasional, senza determinare un rilevante pregiudizio economico ai gestori di sale. Nel lungo periodo, invece, la norma comporterebbe un sostanziale processo di ridefinizione della struttura di questo segmento del mercato che richiede da parte delle imprese di essere in possesso di capacità strategiche adeguate.

Alla luce delle conclusioni raggiunte, meritano particolare attenzione le considerazioni consequenziali cui giunge il Prof. Pozzi, in ordine alla



proporzionalità dei cambiamenti normativi ipotizzati rispetto agli obiettivi che ne hanno giustificato l'introduzione. Infatti, il cambiamento della struttura dell'offerta indotto dalla normativa in esame e sopra indicato, implica la focalizzazione su proposte di servizi con l'obiettivo di attrarre i giocatori problematici e patologici. Le nuove sollecitazioni rischiano di polarizzare il segmento dei giocatori problematici.

Rispetto alla qualificazione dei cd. "luoghi sensibili", occorre considerare, che la definizione degli stessi determina, seppur indirettamente, le zone nelle quali dovrà trovare collocazione l'offerta legale che rappresenta, comunque, come già osservato dal Dott. Antonio De Donno, presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio *Italia in Gioco*, un presidio di legalità.

Nella provincia autonoma di Bolzano gli effetti delle prime misure restrittive attuate attraverso il "distanziometro" si sono manifestati nella reviviscenza e diffusione di alcuni fenomeni illegali (cd. "Totem" apparecchi che consentono di effettuare qualunque tipologia di gioco tramite connessione telematica a piattaforme on line).

Non può, quindi, essere trascurata l'illegalità molto diffusa nel settore e l'interesse della criminalità organizzata ad operarvi anche, e non solo, a fini di riciclaggio, come, peraltro, confermato dalle tre recenti indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania coordinate dalla Direzionale Nazionale Antimafia (conferenza stampa del 14 novembre scorso).

In proposito è da segnalare la **Relazione del X Comitato istituito dalla Commissione Antimafia sulle infiltrazioni criminali nel gioco lecito ed illecito, del luglio 2016**, che evidenzia le debolezze del sistema preventivo e repressivo delle condotte illecite in siffatto settore. La rilevanza del gioco illegale in Italia è stata messa in luce anche dal **Rapporto di Mutual Evaluation del GAFI per l'Italia, pubblicato nel 2016**. Nel **Quaderno dell'Antiriciclaggio dell'UIF del gennaio 2018**, dedicato alle Linee di intervento della nuova regolamentazione nel settore del gioco, viene ampiamente evidenziato che la diffusione e la remuneratività del gioco illegale è tale che i gruppi criminali hanno un forte interesse ad investire nel settore. Significative le operazioni condotte negli ultimi dalla Guardia di Finanza nel territorio pugliese e coordinate dalle DDA competenti.

Pur rientrando la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato centrale, gli interventi normativi regionali adottati per la tutela della salute pubblica, si ritiene dovrebbero, comunque,



considerare i riflessi delle misure adottate rispetto alla tutela dei suddetti, altrettanto preminenti, interessi pubblici.

Altro profilo, strettamente connesso a quello appena illustrato, e che risulta meritevole di particolare attenzione, è quello dell'importanza dell'approfondimento scientifico, non solo rispetto alla diffusione del DGA nella popolazione regionale e dei comportamenti a rischio, nelle varie fasce della stessa, bensì anche riguardo all'analisi dell'efficacia del "distanziometro" e alla individuazione e studio di altri strumenti e misure per il più adeguato contrasto della dipendenza da gioco, anche ed in particolare in ottica di prevenzione e di sensibilizzazione, attraverso il potenziamento delle attività e iniziative già avviate

a livello locale nonché tramite la garanzia di adeguate coperture finanziarie per l'avvio di progetti improntati alla miglior cura e riabilitazione delle persone affette da DGA.

La considerazione preliminare è, quindi, quella dell'importanza dell'approfondimento tecnico della materia, della necessità di dati scientifici dettagliati rispetto ai differenti profili che attengono questo settore, così che l'azione legislativa regionale possa orientarsi in modo consapevole e realmente efficace rispetto alle problematiche trattate.

* * *

Disamina analitica del testo licenziato dalla III Commissione il 16/11/17 con decisione nr 52: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 "Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico"

Art. 1: "Modifiche all'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013 n. 13"

➤ l'art. 1 lettera b) inserisce, dopo il comma 2, i commi 2 bis e 2 ter:

"2bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento con apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di entrata in vigore del presente comma"

Osservazioni



L'integrazione proposta precisa cosa si intende per “nuova installazione” senza che, tuttavia, la “nuova installazione” sia prevista e contemplata nel dettato della legge ed in particolare nel testo del comma 2, al termine del quale viene inserito il comma 2-bis proposto.

Nel Testo Unificato risulta, infatti, recepita solo in parte e non integralmente la modifica del comma 2 dell'art 7, proposta dal gruppo consiliare “La Puglia con Emiliano”, a firma del consigliere Paolo Pellegrino (a.c. n. 270).

La predetta proposta di legge prevedeva, infatti, la sostituzione del citato comma 2 dell'art 7, nei seguenti termini: *"per tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni di GAP, è vietata la **nuova installazione** di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ex art 100 comma 6 del regio decreto 773/1931, in locali ubicati"* (...) ad una distanza inferiore a 500 metri da (...).

Ne deriva che l'integrazione del disposto normativo, di cui all'art 1 comma 1, lettera b) del Testo Unificato, necessita di un'ulteriore riformulazione per rendere il dettato letterale chiaro e definito e prevenire difficoltà interpretative.

Ad ogni modo, la disposizione introduce una disciplina specifica relativamente agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS al fine di ribadire il già previsto assoggettamento al “distanziometro” delle installazioni di apparecchi successive all'entrata in vigore della legge.

Il testo della disposizione proposta richiama, ricalcandola nella sostanza, la previsione della legge regionale Emilia Romagna, 4 luglio 2013 n. 5, come modificata dalla L. n. 18/2016 (art. 6, comma 2bis “Apertura ed esercizio dell'attività”, Titolo III “Disposizioni relative agli esercizi commerciali”)

“2ter Sono equiparati a nuova installazione:

a) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività

b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

c) la stipulazione di un nuovo contratto anche con un differente concessionario nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”



Osservazioni

La disposizione estende l'applicazione del "distanziometro" alle situazioni indicate che vengono equiparate ad una "nuova installazione". Valgono pertanto le osservazioni di cui al punto precedente.

La fattispecie di cui alla lettera a) riguarda il trasferimento della sede dell'attività e quindi dell'apparecchio e può risultare coerente con la ratio della misura; quelle di cui alle lettere b) e c) finiscono, invece, per estendere l'applicazione del "distanziometro" ad attività imprenditoriali preesistenti all'entrata in vigore della legge, in caso di rinnovo contrattuale o stipulazione di un nuovo contratto con altro concessionario. La disposizione risulta particolarmente gravosa finanche punitiva per le imprese interessate che sono tenute, comunque ed in ogni caso, ad adeguare la localizzazione della propria attività alla misura del "distanziometro" nel termine che ad oggi, a seguito della modifica approvata dal Consiglio nella seduta del 30/10/18, è fissato al 20/06/2019.

Inoltre, è utile ricordare che il Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare del 21/05/18 (prot. 557/pas/u/007081/12001(1)), nel fornire chiarimenti in ordine all'interpretazione della circolare del 19/03/2018 (prot. 557/pas/u/003881/12001(1)), avente ad oggetto "*Licenza ex art 88 del TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze minime dai luoghi sensibili. Indicazioni operative*", ha precisato che la circolare in oggetto, per sua espressa disposizione, "si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare medesima".

Il Ministero osserva che, nelle premesse, la circolare del 19/03/18 richiama l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 7/09/2017, con la quale le Regioni e gli enti locali si sono impegnati ad adottare criteri di ubicazione delle sale che consentano un'equilibrata distribuzione del gioco sul territorio tenendo conto, tra l'altro degli investimenti esistenti.

Dall'altra parte, continua il Ministero, l'art. 1, comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), stabilisce che "al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017".



Nel solco di tale indicazione metodologica, la circolare in argomento, intende per “nuove autorizzazioni” quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di “nuova apertura” alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso.

Conclude, pertanto, il Ministero che non rientrano sotto l’ambito di applicazione della circolare stessa i procedimenti autorizzatori concernenti variazioni della titolarità di sale già in esercizio alla data del 19.03.2018 o relativi a variazioni del concessionario o alla nomina di rappresentanti, sempre con riferimento ad esercizi già in attività alla data predetta.

Invero, in tali casi, si ritiene che eventuali valutazioni concernenti i limiti distanziometrici ricadano sotto i poteri di vigilanza degli enti locali, previsti dalla legislazione regionale e che la circolare fa espressamente salvi. Siffatta valutazione è, peraltro suscettibile di essere eseguita dagli stessi enti locali anche a prescindere da vicende inerenti alla titolarità delle licenze.

Occorre, infine, osservare che anche il testo di questa disposizione richiama sostanzialmente la previsione della legge regionale Emilia Romagna L. R. 4 luglio 2013 n. 5, come modificata dalla L. n. 18/2016 (art. 6, comma 2-ter “Apertura ed esercizio dell’attività”, Titolo III “Disposizioni relative agli esercizi commerciali”).

* * *

Le modifiche proposte di cui sopra ricalcano, quindi, quelle introdotte dal legislatore regionale dell’Emilia Romagna nel 2016 (L.R. n. 18/2016 art. 48), rispetto alle quali però il governo regionale ha previsto anche la mappatura dei luoghi sensibili a carico dei Comuni (delibera G.R. n. 831 del 12/06/17).

Il Testo Unificato in commento non disciplina, invece, a differenza della legge emiliana, le modalità attraverso le quali i comuni procederanno alla individuazione e formalizzazione dei cd. “luoghi sensibili”.

Si ritiene, pertanto, necessario ed opportuno colmare questo vuoto normativo attraverso la previsione di uno specifico atto che definisca le modalità attuative dell’art. 2 come integrato dal testo unificato in discussione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con la circolare del 19 marzo us, sopra citata, ha previsto che al privato aspirante alla



licenza ex art. 88 TULPS, al momento della presentazione dell'istanza al Questore competente, spetti attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e da regolamenti regionali o da regolamenti comunali.

Ne consegue per i privati il rischio di incorrere in sanzioni penali per falsità ideologica, se si considera l'elenco non tassativo e, quindi, suscettibile di modifica ed integrazione nel tempo, dei luoghi sensibili e le interpretazioni alle quali lo stesso potrà essere soggetto, in mancanza di una mappatura.

Invero, l'adozione di una mappatura dei luoghi sensibili esistenti sul territorio, da parte dei singoli Comuni, sembra potersi configurare quale strumento necessario e strumentale alla procedura operativa prevista dalla stessa circolare ministeriale, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'istanza del privato, la Questura chieda al Comune nel cui territorio è ubicata la "sala" di procedere al controllo della dichiarazione esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime.

Se ne desume l'utilità e la necessità che i Comuni, si dotino preventivamente di una mappatura che vada nella direzione di una fattiva collaborazione tra privati e P.A. e tra P.A. e P.A. e consenta di orientare le imprese del settore nella collocazione delle attività nel rispetto della L.R., favorendo un contesto di maggior chiarezza e certezza dei diritti che originano da atti autorizzatori nazionali conseguiti all'esito di gare pubbliche europee, riducendo, nel contempo, il rischio di contenziosi tra operatori del settore e P.A. sia in sede nazionale che sovranazionale.

Occorre ricordare che la Corte Costituzionale (n. 108/2017) si è espressa sulla competenza della regione a disciplinare misure (come il distanziometro) tese a tutelare le fasce deboli della popolazione contro il rischio del gioco d'azzardo.

La Corte non si è pronunciata sulla legittimità degli effetti delle misure introdotte ed in particolare sulla ragionevolezza e proporzionalità di restrizioni della libertà economica che portano alla sostanziale esclusione e divieto di attività considerate lecite nel nostro ordinamento giuridico.

La legge regionale Puglia n. 43/13, nel testo attualmente vigente e per come modificato/integrato alla luce del Testo Unificato in commento, risulta presentare criticità dal punto di vista costituzionale nella parte in cui non dispone che gli enti locali siano tenuti a svolgere attività istruttorie che attestino il quadro fattuale in cui operano le attività di impresa.

* * *



Non possono che essere espresse positive osservazioni di carattere generale rispetto alle previsioni del Testo Unificato che valorizzano l'importante ruolo della Regione nel contrasto e nella prevenzione dei rischi connessi al Disturbo da Gioco d'Azzardo, attraverso le previsioni di cui alle lettere c), d), e) ed f).

Preme rilevare, infine, che la prevenzione, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione, riveste un indubbio valore strategico specie quando indirizzata alle nuove generazioni. La conoscenza e l'approfondimento dei fenomeni devianti e dei rischi connessi consentono di raggiungere quel livello di consapevolezza necessario per un approccio responsabile e misurato. Il rispetto di sé, degli altri, delle regole e della collettività sono stili di comportamento e status mentali che devono essere trasmesse ai giovani con accezione di positività e progresso.